

L'Agente di Assicurazione

newsletter



**Pubblicazione del
Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione**

Numero 15 del 15 aprile 2019

news news news news news news news news news

FINISCE IL MONOPOLIO DELLA TRIPLICE. NON ESISTONO CCNL IN ESCLUSIVA



Una delle espressioni più utilizzate dal nostro Presidente Nazionale, quando le tesi di Sna vengono contrastate dai suoi più accaniti detrattori, è "Il tempo è galantuomo". E il tempo, che è schietto e capace di separare la verità dagli inganni, gli ha fino ad oggi dato ragione.

Così è successo ancora una volta, a proposito della legittimità del CCNL SNA-Confasal, che può oggi contare su un più definito orientamento giurisprudenziale.

Nel pronunciarsi su un ricorso in materia di applicazione dei minimi salariali, la Suprema Corte di Cassazione ha emesso una sentenza (4951/2019) che con ampia motivazione ribadisce il principio costituzionale della libertà sindacale di cui all'art. 39 della Costituzione. La sentenza, fra l'altro, ha precisato che la legge *"attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria"*.

È dunque sancito che per pretendere l'applicazione dei minimi salariali ai fini della contribuzione previdenziale non è sufficiente riferirsi a un

qualunque CCNL che ne preveda di superiori a quelli di un altro, ma a un CCNL i cui firmatari – sindacati e associazioni datoriali – rispondano ai requisiti di rappresentatività ormai universalmente accreditati. Nessuno mette in dubbio che Cgil, Cisl e Uil siano comparativamente maggiormente rappresentativi, insieme a diverse altre sigle, fra i sindacati dei lavoratori, ma altrettanto non si può dire, da parte datoriale, di Anapa, la quale, fra l'altro, non ha mai fornito documenti a sostegno del rivendicato numero di iscritti individualmente paganti.

Sulla rappresentatività di SNA, invece, non vi possono essere dubbi: a



parlar chiaro sono i suoi cento anni di storia - che si celebrano proprio nel 2019 - e i suoi bilanci, sempre resi di dominio pubblico, dai quali è possibile risalire con precisione al numero degli iscritti. Ma anche la rappresentatività di Confsal, oramai, viene messa in discussione soltanto da alcuni ignoranti sprovveduti, con argomenti che non trovano più neppure spazio

nelle sporadiche sentenze sfavorevoli, orientate a riferirsi ad altri principi che, come appare chiaro dal pronunciamento della Cassazione, non sono considerati più attuali dalla giurisprudenza.

È fondamentale ricordare, che quello della Corte di Cassazione non è un giudizio sul fatto, bensì sul diritto, finalizzato a valutare la corretta applicazione della legge e il rispetto delle norme durante i precedenti gradi di giudizio.

Coerente con questa interpretazione è la quasi contemporanea sentenza del Tribunale di Pavia (n.80 del 26/2/2019) in materia di applicazione dei parametri di calcolo dei minimi retributivi ai fini della contribuzione Inps nel caso di applicazione del CCNL Sna Confsal. La sentenza ha stabilito che spetta all'Inps dimostrare la rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni firmatarie dei Ccnl, in quanto non si tratta di un fatto notorio e, inoltre, trattandosi di un dato che può variare nel tempo. La sentenza di Pavia, fra l'altro, cita il decreto del 2014 con il quale il Ministero del Lavoro ha dato atto della maggiore rappresentatività della Confsal sul piano Nazionale.

Cade così, speriamo definitivamente, il dogma del monopolio dei Ccnl sottoscritti dalla Triplice e si avvalorà il principio della libertà sindacale contrastato con accanimento proprio da quelle rappresentanze che avrebbero dovuto difenderlo.

VIDEO: TRE MINUTI CON PRESIDENTE – DDL DE BERTOLDI



Il Presidente Sna Claudio Demozzi spiega in un breve video i contenuti del Disegno di legge De Bertoldi che, con l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione Giustizia del Senato, ha iniziato il suo iter legislativo il 9 aprile.

Tutelare presidiare e difendere la centralità della nostra figura professionale, porre rimedio alle carenze delle relazioni industriali con le compagnie in tema di diritti degli agenti, sostenere iniziative utili a

creare strutture di supporto all'attività professionale degli agenti attraverso lo strumento della Legge dello Stato. Sono questi i temi dell'intervento del Presidente Claudio Demozzi ([qui](#)).

Questo e molto altro sul [canale Youtube](#) del Sindacato Nazionale Agenti

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic [qui](#). Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami.